



Fall. n. 5/2022 – BEVILACQUA ANTONIO

TRIBUNALE DI TRANI
Area commerciale

Il giudice designato dal presidente della Sezione civile, dott. Giulia Stano, sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 24.11.2022; letta la proposta di accordo di composizione della crisi formulata il 24.6.2022 da Bevilacqua Antonio, nato a Corato il 3.7.1965 (C.F. BVL NTN 65L03 C983E) e residente a Minervino Murge (BT) in via G. Di Vittorio 10/B; letta l'allegata relazione depositata dalla dott. Valentina Bocina, professionista nominata dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 15, co. 9, l. 3/2012, contenente anche parere favorevole in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della l. 3/2012 e, in particolare, giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; considerato che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal ricorrente unitamente a Nunzia D'Introna (moglie) e ai figli Miriam (di 24 anni) e Michele (di 16 anni);

rilevato:

- che sul ricorrente grava debitoria complessiva pari ad E. 307.533,79 (cui vanno aggiunti, altresì, i costi della presente procedura, pari ad E. 9.821,00), di cui:
 - a) E. 159.042,98 (di cui E. 115.037,36 per quota capitale) quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per la Riscossione (creditore privilegiato) per tributi, interessi non versati e sanzioni civili;
 - b) E. 148.490,81 (di cui E. 96.030,87 per quota capitale) quale debitoria verso l'Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato) per tributi, interessi non versati e sanzioni civili;
- che l'OCC attesta nella sua relazione che il ricorrente ha già versato all'Agenzia delle Entrate l'importo di E. 79.726,86, oltre l'ulteriore somma, tra giugno e settembre 2022, di E. 17.908,99; che, inoltre, il ricorrente ha versato la somma di E. 10.111,73 all'Agenzia dell'Entrate - Riscossione;
- che il ricorrente, nell'espone la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato di essere titolare:
 - a) della piena proprietà di un immobile, categoria A/3, sito a Minervino Murge in via Roma 9, identificato presso il catasto del medesimo Comune al foglio 89, p.lla 2014, sub. 33, classe 03;
 - b) della comproprietà al 50% di un immobile, categoria A/4, sito a Minervino Murge in vico III Zingari 23, identificato presso il catasto del medesimo Comune al foglio 89, p.lla 2421, sub. 1, classe 03;
 - c) della piena proprietà di un immobile, categoria C/6, sito a Minervino Murge in via Belvedere 30, identificato presso il catasto del medesimo Comune al foglio 89, p.lla 511, sub. 2, classe 04;
 - d) di autovetture e motocicli, meglio indicati nella relazione della dott.ssa Bocina;

- che, dalla relazione della professionista incaricata, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad E. 2.482,00 mensili, somma in linea con i dati ISTAT;

rilevato che l'accordo prevede, per la durata complessiva di 4 anni, la corresponsione della complessiva somma di € 75.800,00 (escluse le spese in prededuzione), così suddivisa: a) E. 40.000,00 entro e non oltre sei mesi dalla omologa di accordo con l'apporto di finanza esterna della moglie; b) E. 40.800,00 con il pagamento di rate mensili pari ad € 850,00 per i prossimi 4 anni;

-che, pertanto, l'accordo prevede il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi meglio indicati dall'accordo stesso) e il soddisfo in percentuale cospicua dei creditori privilegiati, per l'importo di € 75.800,00;

-che, in data 19.10.2022, l'OCC ha inviato ai creditori, a mezzo p.e.c., il decreto di fissazione dell'udienza di omologa della proposta di accordo della crisi, allegando copia dell'accordo di composizione della crisi e della relazione particolareggiata;

-che, nella medesima p.e.c., l'OCC ha richiesto l'invio del parere dei creditori sull'accordo in esame entro il termine di 10 giorni prima della data dell'udienza del 24.11.2022;

-letto il verbale di comparizione all'udienza del 24.11.2022 depositato dalla dott.ssa Valentina Bocina, che ha attestato che è stata raggiunta la maggioranza (nella misura del 61,67%) dei crediti ammessi al voto (deducendo: *“con il presente scritto si riassume di seguito i pareri pervenuti via p.e.c. dai creditori entro il termine di cui all'art. 11, co.1, della legge 3/2012: - Agenzia delle Entrate: PARERE CONTRARIO; - Agenzia Entrate Riscossione: PARERE NON PERVENUTO RITENUTO FAVOREVOLE”*, *“...alla luce di quanto la scrivente OCC ha appreso dalla risposta dell'Agenzia delle Entrate ed ha potuto ricostruire in base alla documentazione predisposta dal debitore istante, il debito in termini di sola quota capitale in capo al debitore risulta esser pari per l'anno di imposta 2013 ad € 94.677,05 e per l'anno di imposta 2014 ad € 115.034,24 (cfr allegato 5) per un totale di € 209.711,29 ai quali aggiungendo la somma di € 63.399,25 (certificata da Agenzia delle Entrate in data 21.07.2022) si arriva alla somma finale di € 273.110,54. A tale somma è necessario sottrarre però quanto finora versato dal debitore pari ad € 107.747,58, arrivando al seguente debito finale € 165.362,96. Per il suddetto debito l'Agenzia delle Entrate ha espresso il voto esclusivamente per la somma certificata dallo stesso Ufficio con p.e.c. del 21.07.2022 di € 63.399,25, demandando all'agente della riscossione per il debito iscritto a ruolo... il debito erariale certificato da Agenzia delle Entrate pari ad € 63.399,25... un'incidenza del 38,33% sul totale del debito in questa sede rideterminato (pari ad € 165.362,96), l'accordo risulta essere raggiunto con il voto favorevole pari al 61,67%”*;

considerato, effettivamente:

quanto al raggiungimento della maggioranza, che, ai sensi dell'art. 11, co. 1, della l. 3/2012, *“i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera*

raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all' articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata";

-che, inoltre, nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di accordo depositata dal sig. Bevilacqua Antonio si è rilevato come l'accordo in esame presenti, anche per i creditori privilegiati, una maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio del debitore;

-che la proposta di accordo prevede di liquidare in favore dei creditori, a fronte di un credito privilegiato di E. 165.362,96 (con l'aggiunta delle somme in prededuzione), la somma complessiva di E. 75.800,00, comunque maggiore rispetto a quella che i creditori privilegiati ricaverebbero dalla liquidazione del patrimonio del debitore. Occorre considerare, difatti, che il valore ricavabile dalla vendita dei beni immobili del ricorrente, sulla base di perizia di stima predisposta dal geom. Michelangelo Loreto, risulta pari complessivamente ad E. 51.500,00 (v. perizia di stima allegata alla proposta di accordo), somma inferiore a quella proposta nell'accordo. È ragionevole ritenere inoltre che, in caso di procedura esecutiva, all'esito dei probabili ribassi, si ricaverebbe dalla vendita un importo ancora inferiore. Tale valutazione di convenienza resta invariata anche alla luce dell'esiguo valore ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili, in parte strumentali all'attività economica esercitata dal debitore, in parte concessi in uso gratuito a parenti, che risultano avere un valore economico decisamente non cospicuo, trattandosi di beni acquisiti da oltre 10 anni;

- che, in merito alla meritevolezza, l'art. 7 della legge 3/2012 enuncia tra i presupposti di ammissibilità della domanda di accordo un elenco di fattispecie ostative, ovvero la soggezione alle procedure concorsuali maggiori, l'aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti a procedure di sovraindebitamento, l'aver subito la risoluzione dell'accordo omologato o la revoca dell'omologazione (rispettivamente ai sensi degli artt. 14 e 14 bis della medesima legge), l'aver fornito documentazione che non consenta al gestore di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, l'aver già ottenuto l'esdebitazione per due volte. Nella specie, l'OCC ha evidenziato che non vi sono atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, e tale è il perimetro relativo alla meritevolezza nell'ambito dell'accordo di composizione della crisi. Sul punto è evidente la distinzione rispetto alla procedura di omologa del piano del consumatore, in cui è previsto un giudizio rafforzato sulla meritevolezza rispetto ad ogni altra procedura di composizione della crisi, e conseguentemente un sindacato più penetrante del giudice;

ritenuto, quindi, che l'accordo con i creditori debba considerarsi raggiunto, essendo stata raggiunta una percentuale pari al 61,67%, maggiore quindi di quella del 60% dei crediti ammessi al voto, prevista come soglia dall'art. 11 della legge 3/2012, e comunque in quanto *“il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del*

raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2" (art. 12, comma 3 quater, della legge 3/2012), come è nel caso di specie;

ritenuto, ancora, di non dovere regolare le spese di lite, essendo la contestazione della proposta null'altro che l'espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio nella presente fase procedimentale (cf. Trib. Verona, pronuncia del 20 luglio 2016);

P.Q.M.

1) omologa l'accordo di composizione della crisi proposto da Bevilacqua Antonio, nato a Corato, il 3.7.1965, residente a Minervino Murge (BT) in via G. Di Vittorio 10/B;

2) dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;

3) dà atto che, ai sensi dell'art. 12 ter L. 3/12, dalla data dell'omologazione i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari, né possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

4) letto l'art. 12 bis, co. 3, della legge 3/2012, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani (www.tribunale.trani.giustizia.it) a cura della Cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, dott. Valentina Bocina;

5) affida al Gestore della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dal debitore proponente, ex art. 13 della legge 3/2012.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al proponente e al Gestore della crisi, dott. Valentina Bocina.

Trani, 27.1.2023

Il giudice
Giulia Stano